

CONVENZIONE

TRA

l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro - Direzione regionale per il Veneto - codice fiscale 01165400589 e partita IVA 00968951004 rappresentata dalla dott.ssa Daniela Petrucci

E

Struttura privata CENTRO MEDICO DI FISIOTERAPIA S.R.L., codice fiscale e partita IVA 00985280288 con sede e domicilio fiscale in PADOVA - VIA E. DEGLI SCROVEGNI 2/A, rappresentata da RAVAGNIN ROSALIA nella qualità di RAPPRESENTANTE LEGALE

PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI INTEGRATIVE DI RIABILITAZIONE

PREMESSO CHE

in data 2 febbraio 2012 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ha approvato l'accordo quadro per la definizione delle modalità di erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria da parte dell'Istituto Nazionale contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);

l'articolo 2, comma 2, dell'accordo quadro, prevede che "L'INAIL, d'intesa con la Regione interessata, mediante l'utilizzo di servizi pubblici o privati, ai sensi dell'articolo 11, comma 5 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, comunque nel rispetto della normativa in materia di autorizzazione all'esercizio delle attività, potrà altresì erogare le prestazioni integrative necessarie al recupero dell'integrità psicofisica dei lavoratori infortunati o tecnopatici, anche ai fini del loro reinserimento socio-lavorativo.";

in data 29.09.2017 l'INAIL e la Regione Veneto hanno stipulato una convenzione con la quale hanno individuato le strutture, in possesso della prescritta autorizzazione all'esercizio delle attività ed accreditamento istituzionale per la branca 56 (Medicina Fisica e Riabilitazione), con le quali l'INAIL può stipulare convenzioni finalizzate all'erogazione di prestazioni integrative necessarie al recupero dell'integrità psicofisica dei lavoratori infortunati o tecnopatici, anche ai fini del loro reinserimento socio-lavorativo;

La struttura CENTRO MEDICO DI FISIOTERAPIA S.R.L. è inclusa nell'elenco allegato alla convenzione di cui sopra, in quanto in possesso di autorizzazione all'esercizio dell'attività e di accreditamento istituzionale per la branca 56 (Medicina Fisica e Riabilitazione), con assegnazione di relativo budget ed è interessata ad erogare in favore degli infortunati sul lavoro e dei tecnopatici, su richiesta dell'INAIL e con oneri a carico dello stesso, le

prestazioni integrative, di cui all'articolo 11, comma 5 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di riabilitazione;

Tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue

#### Art.1

##### Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

#### Art.2

##### Oggetto

La presente convenzione ha per oggetto l'erogazione in favore degli infortunati sul lavoro e dei tecnopatici, delle prestazioni integrative, di cui all'articolo 11, comma 5 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di riabilitazione

#### Art. 3

##### Modalità di erogazione delle prestazioni presso strutture private

La struttura CENTRO MEDICO DI FISIOTERAPIA S.R.L. assume l'obbligo di erogare nei confronti dei soggetti in stato di inabilità temporanea assoluta:

- le prestazioni richieste ed incluse nei Livelli Essenziali di Assistenza nel rispetto del vigente nomenclatore tariffario regionale e nei limiti dei tetti di spesa (budget) assegnati
- le prestazioni integrative (extra LEA) richieste alle condizioni di cui al nomenclatore allegato (all. 1) alla presente convenzione, della quale costituisce parte integrante.

La inabilità temporanea per causa INAIL, tenuto conto della importanza del rapido recupero del lavoratore, viene assimilata ad una priorità B, ex art. 38 legge regionale n. 30/2016 e DGR n. 600 del 13 luglio 2007 e s.m.i., salvo i casi in cui il medico prescrivente ritenga, per motivi clinici, di dover posticipare l'inizio della prestazione riabilitativa. Qualsiasi tipo di priorità dovrà essere accompagnata dalla dizione in chiaro "INAIL".

Pertanto, in caso di priorità B, la struttura CENTRO MEDICO DI FISIOTERAPIA S.R.L. si impegna ad effettuare la visita fisiatrica, con onere a carico del SSR, necessaria per la predisposizione del progetto riabilitativo, entro 10 gg. dalla presentazione della richiesta del medico di base.

L'INAIL approva il progetto riabilitativo con emissione di impegnativa per le cure extra LEA.

La struttura privata CENTRO MEDICO DI FISIOTERAPIA S.R.L. si impegna altresì ad erogare le prestazioni con la tempestività necessaria connessa alla gravità della patologia e comunque non oltre 10 gg dalla data di ricezione dell'autorizzazione dell'INAIL.

L'impegno di cui sopra è assunto con riferimento all'intero percorso riabilitativo (prestazioni LEA e prestazioni integrative extra LEA) per il quale l'assistito Inail è indirizzato alla struttura.

Per ogni giorno di ritardo non giustificato nell'avvio del progetto riabilitativo sarà applicata una penale dell'1% dell'importo della fattura.

Qualora i sanitari di Struttura CENTRO MEDICO DI FISIOTERAPIA S.R.L. ravvisino la necessità di prestazioni ulteriori rispetto a quelle già autorizzate dall'INAIL, l'erogazione delle stesse dovrà essere previamente autorizzata dall'Istituto.

I flussi operativi verranno disegnati dall'INAIL e concordati con la singola struttura privata accreditata.

#### Art. 4

##### Corrispettivi delle prestazioni rese

Per le prestazioni integrative "extra LEA" la struttura CENTRO MEDICO DI FISIOTERAPIA S.R.L. non richiederà alcun pagamento agli assistiti INAIL e, una volta effettuate tali prestazioni, emetterà fattura per singolo assistito a carico dell'INAIL, con analitica indicazione delle causali.

Alla fattura dovranno essere allegata la copia dell'impegnativa e copia del diario delle prestazioni controfirmata dall'assistito. L'Istituto, previa verifica della regolare esecuzione, provvederà al pagamento delle fatture emesse dalla struttura CENTRO MEDICO DI FISIOTERAPIA S.R.L. entro 60 giorni dalla ricezione, a mezzo bonifico bancario da effettuarsi sul \_\_\_\_\_ (coordinate bancarie).

La struttura CENTRO MEDICO DI FISIOTERAPIA S.R.L. si impegna a dare tempestiva comunicazione all'INAIL di ogni variazione delle coordinate bancarie indicate nella presente convenzione.

Per le prestazioni incluse nei LEA e prescritte da medici abilitati dalla Regione del Veneto all'utilizzo del ricettario standardizzato il rimborso avverrà nell'ambito della mobilità sanitaria con addebito alle Aziende Ulss di provenienza degli assistiti, nel rispetto del vigente nomenclatore tariffario regionale e nei limiti dei tetti di spesa (budget) assegnati.

#### Art.5

##### Durata

La presente convenzione ha durata di 3 anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione, rinnovabile previa esplicita manifestazione di volontà delle parti, notificata almeno 90 giorni prima della scadenza.

#### Art.6

##### Risoluzione e recesso unilaterale

La presente convenzione sarà risolta dall'INAIL qualora, a seguito di verifiche periodiche, sia riscontrato il venir meno, in capo alla struttura CENTRO MEDICO DI FISIOTERAPIA S.R.L., del requisito della regolarità contributiva. Le parti potranno recedere dalla presente convenzione con il preavviso di almeno sei mesi con comunicazione scritta da inviarsi a mezzo posta elettronica certificata.

#### Art.7

##### Controversie

Le parti convengono che per qualsiasi contestazione dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione, validità e efficacia e risoluzione della presente convenzione, è competente in via esclusiva il Foro di Venezia.

Art.8

Registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, in base all'art. 4 della parte II della tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni a cura e spese della parte richiedente.

Venezia, 16 GEN. 2018

IL DIRETTORE REGIONALE  
*Daniela Petrucci*

*[Signature]*  
CENTRO MEDICO DI FISIOTERAPIA

34